

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA 27/08/2004, N. 825

Direttive per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

... omissis ...

ALLEGATO A

Direttive per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

... omissis ...

18. Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infestiva trasmissibile all'uomo o agli animali. Limitatamente alle specie per le quali sia prevista l'anagrafe, il ricorso al sotterramento deve essere esplicitamente segnalato contestualmente al momento dell'aggiornamento della stessa (denuncia di morte). E' altresì consentito l'allestimento di cimiteri da adibire al seppellimento degli animali da compagnia, secondo le procedure già in essere per le analoghe strutture cimiteriali per l'uomo.

2. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento CE/811/2003, nonché da eventuali disposizioni dell'autorità sanitaria locale in caso di insorgenza di malattie infettive, è consentita l'eliminazione mediante combustione o sotterramento in loco di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1. si considerano "zone isolate" esclusivamente quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco, che ne dovrà dare comunicazione alla Regione ai fini dello svolgimento da parte della stessa delle attività di supervisione;

2.2. nelle zone isolate il sotterramento è consentito a condizione che:

2.2.1. la carcassa risulti convenientemente identificata;

2.2.2. siano effettuati, ove previsto per la specie e la classe di età dell'animale, i prelievi per l'esecuzione del test rapido per TSE e siano disponibili i risultati favorevoli;

2.2.3. la carcassa venga interrata a congrua profondità, da stabilirsi da parte del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio;

2.2.4. la carcassa venga cosparsa di calce o altra sostanza ad azione analoga in misura non inferiore al 3% del peso della carcassa stessa.

2.3. Salvo quanto previsto dal punto 3, paragrafi 4 e 5, non possono essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento, per ragioni esclusivamente economiche, quali assenza o carenza di impianti di trattamento o pretrattamento.

2.4. Il Sindaco è tenuto a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.

4.1. Il Sindaco è altresì competente per il monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale.

3. La Regione comunica al Ministero della Salute le zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.